



# Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999

## A.C. 1540

Dossier n° 218 - Schede di lettura  
5 dicembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1540
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Iniziativa:	Governativa
Date:	
presentazione:	10 novembre 2023
assegnazione:	1 dicembre 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VIII, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Premessa

Il disegno di legge A.C. 1540, di **iniziativa governativa**, riguarda l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del **Protocollo su acqua e salute, fatto a Londra il 17 giugno 1999**, della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali.

A tal riguardo si ricorda che la citata Convenzione, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, è entrata in vigore il 6 ottobre 1996 ed è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 171.

Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione, sono stati negoziati e firmati due Protocolli attuativi alla stessa:

- **il Protocollo su acqua e salute**, adottato a Londra il 17 giugno 1999 e **firmato da 36 Stati, tra cui l'Italia** (di cui il presente disegno di legge autorizza alla ratifica);
- **il Protocollo sulla responsabilità civile** e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati nel corso della Conferenza di Kiev (Ucraina) « Ambiente per l'Europa » il 21 maggio 2003, che l'Italia non ha ritenuto opportuno firmare.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge governativo fa presente che la sede decisionale della Convenzione è la **riunione delle Parti** (*Meeting of the Parties*) che fino ad oggi si è tenuta 9 volte (una volta ogni 3 anni: l'ultima sessione si è svolta dal 29 settembre al 1° ottobre 2021).

Sono organi sussidiari della Convenzione e dei suoi Protocolli attuativi i **gruppi di lavoro istituiti nel corso delle riunioni della Convenzione** (si tratta dei seguenti gruppi: *Legal Board; Working Group on Integrated Water Resources Management; Working Group on Monitoring and Assessment; Working Group on Water and Health; Joint Expert Group on Water Convention and the Industrial Accidents Convention; Task Force on Surveillance Early Warning Systems, Contingency Plans and Response; Task Force on Indicators and Reporting; Task Force on the Extreme Weather Events*).

Organo di raccordo tra la sede decisionale della Convenzione e dei Protocolli e i vari gruppi di lavoro istituiti è il **Bureau**; tale organo ha appunto il compito di assistere la riunione delle Parti e i gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Convenzione e dei Protocolli e di indirizzare il lavoro di questi ultimi all'adempimento delle funzioni loro assegnate, all'attuazione delle decisioni prese dalla riunione delle Parti e al raggiungimento degli obiettivi dei Protocolli stessi.

Secondo l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame il recepimento nell'ordinamento nazionale del Protocollo **su acqua e salute**, consentirebbe, in

La Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

particolare, all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente **Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano**.

Si ricorda che è stato di recente pubblicato il [Decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023](#) (Gazzetta ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023). Si rinvia in proposito al [dossier](#) sull'[A.G. n. 15](#).

## Contenuto del Protocollo

L'obiettivo principale del Protocollo su acqua e salute è la **promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua** in un quadro di sviluppo sostenibile (**articolo 1**).

L'obiettivo principale del Protocollo su acqua e salute

Il **Protocollo** è entrato in vigore il **4 agosto 2005**, trascorsi 90 giorni dal deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

Come si è anticipato, fino ad oggi il Protocollo è stato firmato da più di 36 Paesi, tra cui **l'Italia** (17 giugno 1999), e **ratificato da 28 Paesi**.

Le disposizioni del Protocollo devono essere applicate, ai sensi dell'**articolo 3**, alle acque superficiali, sotterranee, agli estuari, alle acque costiere destinate ad usi ricreativi, all'acquacoltura e alla molluschicoltura, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue. In generale quindi, sulla base di quanto disposto dall'**articolo 4**, le Parti sono tenute ad assumere misure appropriate finalizzate a prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e adottare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche, a livello locale-regionale, ad una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.

Ambito di applicazione del Protocollo

A tale scopo, le Parti dovranno prendere **misure adeguate per assicurare**:

a) adeguate forniture di acqua potabile libera da ogni microrganismo, parassita e sostanza che costituiscano, in relazione alla loro numerosità o concentrazione, un potenziale pericolo per la salute umana. Ciò dovrà comprendere la protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento (**articolo 4, paragrafo 2, lettera b**);

b) servizi igienici adeguati a garantire un sufficiente livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro patologie connesse con l'utilizzo dell'acqua (**articolo 4, paragrafo 2, lettera d**);

c) l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente (**articolo 4, paragrafo 2, lettera c**);

d) sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare da attività ricreative acquatiche, dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole (**articolo 4, paragrafo 2, lettera d**);

e) effettivi sistemi per il monitoraggio di situazioni che potrebbero causare il manifestarsi di malattie trasmissibili attraverso l'acqua (**articolo 4, paragrafo 2, lettera e**).

Servizi igienici adeguati a garantire un sufficiente livello di protezione della salute umana

Ai sensi dell'**articolo 6 (Obiettivi e date di realizzazione)**, le Parti dovranno garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti.

Per raggiungere tali finalità, le Parti contraenti dovranno stabilire **obiettivi locali e nazionali** da raggiungere e mantenere per assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all'acqua.

Obiettivi locali e nazionali

Tali obiettivi dovranno inoltre essere rivisti, aggiornati periodicamente e pubblicati da ciascuna Parte contraente, entro due anni dalla data della ratifica del Protocollo.

Per **promuovere il raggiungimento degli obiettivi**, le parti dovranno:

a) prevedere misure di organizzazione, riordinamento o adattamento nazionali e locali per coordinare l'attività delle differenti autorità competenti;

b) sviluppare un piano di gestione delle risorse idriche a livello transfrontaliero, nazionale o locale, preferibilmente a livello di bacino;

c) creare e mantenere un quadro normativo di riferimento per monitorare e attuare i livelli di qualità delle acque potabili.

Sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 6, gli obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro:

- la qualità dell'acqua potabile fornita, tenendo presenti le linee guida sull'acqua potabile predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- la riduzione dell'insorgenza di malattie connesse all'acqua; l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi di acqua potabile;
- l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi fognari collettivi;
- il livello qualitativo che tali sistemi devono raggiungere; l'applicazione di buone pratiche per la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'eventualità che abbiano a verificarsi fuoriuscite di acque reflue non trattate (suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo);
- la qualità delle acque in uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue;
- lo smaltimento o il riutilizzo delle acque nere di scolo e la qualità delle acque reflue usate per irrigare, tenendo presenti le linee guida predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite per l'uso sicuro di acque reflue ed escrementi nel settore agricolo e in quello dell'acquacoltura;
- la qualità delle acque usate come fonte di acqua potabile, per la balneazione o per l'acquacoltura;
- l'applicazione di buone pratiche per la gestione di acque interne generalmente disponibili per la balneazione;
- l'identificazione e la bonifica di particolari siti contaminati suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo; l'efficacia di sistemi di gestione, sviluppo, protezione e uso di risorse idriche, compresa l'applicazione di buone pratiche per il controllo dell'inquinamento da ogni tipo di fonte.

Ai sensi dell'**articolo 7 (Esame e valutazione dei progressi)**, le Parti dovranno invece raccogliere e valutare dati relativi:

a) agli indicatori di processo e di risultato verso il raggiungimento degli obiettivi generali o specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nel rispetto della normativa nazionale vigente (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

b) agli indicatori destinati a valutare in che misura tali progressi contribuiscano alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua.

Le Parti dovranno pubblicare periodicamente i risultati della raccolta dei dati e le proprie valutazioni e renderli successivamente accessibili al pubblico.

Inoltre, ogni Parte fornirà al Segretariato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa un resoconto dei dati raccolti e valutati.

Valutazione degli indicatori di processo e di risultato

Ai sensi dell'**articolo 8 (Sistemi di risposta)**, le Parti dovranno assicurare che:

a) vengano stabiliti, migliorati o mantenuti sistemi di sorveglianza e di primo allarme, a livello nazionale o locale, per: 1) identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi; 2) notificare tali problemi, prontamente e in maniera chiara, alle autorità pubbliche, competenti per materia; 3) fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche e, se del caso, al pubblico in merito ad azioni preventive e di risposta, ai sensi della normativa nazionale o localeregionale.

b) esaurienti piani di emergenza a livello nazionale e locale permettano di rispondere agli incidenti e ai rischi a loro connessi;

c) le autorità pubbliche competenti abbiano la capacità necessaria per far fronte a tali eventi.

I sistemi previsti alla lettera a) dovranno essere istituiti entro tre anni dalla ratifica del Protocollo dopo aver ottenuto il parere delle autorità di garanzia a livello nazionale per la programmazione economica (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).

Le Parti, in accordo con le disposizioni dell'**articolo 9 (Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione)**, dovranno favorire la giusta conoscenza e consapevolezza da parte del pubblico sui contenuti specifici del Protocollo.

Iniziativa di sensibilizzazione pubblica

A norma dell'**articolo 10 (Informazioni al pubblico)**, le Parti dovranno inoltre garantire e facilitare l'accesso del pubblico a tutti i dati e alle valutazioni cui si è fatto riferimento agli articoli 6 e 7.

Ai sensi degli **articoli 11 e 12 (Cooperazione internazionale e Azione internazionale congiunta e coordinata)**, le Parti contraenti dovranno cooperare e, ove opportuno, prestarsi mutua assistenza, principalmente secondo le raccomandazioni delle decisioni o proposte normative, a livello europeo, al fine di: facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo attraverso azioni internazionali di supporto; definire gli obiettivi per le materie di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Protocollo;

- sviluppare gli indicatori di qualità necessari a dimostrare il progresso e il miglioramento raggiunti nel campo della prevenzione, del controllo e della riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua;
- istituire sistemi coordinati o comuni di sorveglianza, di allarme rapido e di mutua assistenza in caso di epidemie o malattie collegate a incidenti di inquinamento delle acque o a eventi climatici estremi;
- costituire sistemi informativi integrati e banche di dati per lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze tecnico-giuridiche;
- sostenere l'attuazione di piani nazionali e locali conformemente a quanto previsto dal Protocollo.

A norma dell'**articolo 13 (Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere)**, le Parti dovranno:

prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua, mediante l'utilizzo di fonti informative già esistenti, che raccolgano dati di variabili condivise a livello nazionale e locale-regionale, tenendo conto dell'analisi del rischio e dell'impatto di tali malattie sulla sostenibilità a livello territoriale, correlata all'adozione e attuazione di piani di sorveglianza già operativi al momento dell'adozione del Protocollo;

- sviluppare piani di gestione delle acque transnazionali, preferibilmente sulla base delle aree di captazione e di raccolta delle acque superficiali e sotterranee;
- creare un'ideale sede di consultazione, finalizzata alla condivisione delle conoscenze nel settore specifico dell'effetto dell'inquinamento delle acque sulla salute umana con competenze intersettoriali, per aggiornare le evidenze scientifiche nella sanità pubblica umana, alimentare e ambientale, tramite atti normativi e disposizioni già esistenti a livello nazionale e locale-regionale, senza ulteriore aggravio di spesa a livello degli enti partecipanti a tale gruppo.

In base all'**articolo 14 (Sostegno internazionale alle azioni nazionali)**, le Parti dovranno principalmente:

- promuovere la preparazione dei piani di gestione delle acque e di schemi per migliorare la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- istituire sistemi di sorveglianza e allarme rapido; predisporre il quadro legislativo necessario per l'attuazione degli obblighi previsti dal Protocollo; promuovere e sviluppare corsi di formazione in favore di funzionari e tecnici locali; ricercare e sviluppare strumenti di valutazione del rapporto costi-efficacia e tecniche per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua;
- istituire una rete per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi connessi all'acqua e delle attività di comparazione tra i laboratori.

Ulteriori obblighi  
a carico delle  
Parti

Ai sensi dell'**articolo 15 il controllo dell'osservanza delle disposizioni è demandato alle Parti.**

L'**articolo 16** riguarda le **riunioni delle Parti** e gli obiettivi delle riunioni stesse.

L'**articolo 17** disciplina le funzioni del **Segretariato per l'attuazione del Protocollo**.

Gli **articoli da 18 a 26** riguardano disposizioni di tipo procedurale: l'articolo 18 stabilisce i termini e le procedure per la modifica del Protocollo; l'articolo 19 disciplina il diritto di voto; l'articolo 20 definisce le modalità di composizione delle controversie; l'articolo 21 enuncia le modalità di sottoscrizione del Protocollo; l'articolo 22 contiene le disposizioni riguardanti la ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo; l'articolo 23 regola l'entrata in vigore del Protocollo; l'articolo 24 disciplina l'eventuale denuncia del Protocollo; l'articolo 25 individua nel Segretario Generale delle Nazioni Unite il depositario del Protocollo; l'articolo 26 determina le formulazioni linguistiche dei testi del Protocollo facenti fede e dispone il loro deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

L'**articolo 1** del disegno di legge di ratifica autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

L'**articolo 2** reca l'ordine di esecuzione del Protocollo, **a decorrere dalla data della sua entrata in vigore**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Protocollo stesso.

L'**articolo 3** contiene la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** disciplina l'**entrata in vigore** della legge di ratifica, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

## Relazioni allegata

Al disegno di legge governativo in esame sono allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.

## L'Obiettivo n. 6 dell'Agenda 2030 (Approfondimento)

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione globale, di portata e rilevanza senza precedenti, finalizzato a sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità e la pace, adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 del 15 settembre 2015, intitolata: "Trasformare il nostro mondo. L'Agenda per lo sviluppo sostenibile".

L'Agenda 2030  
per lo Sviluppo  
Sostenibile

L'Agenda 2030 comprende **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** - Sustainable Development Goals, SDGs –, che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030, **articolati a loro volta in 169 'target' o traguardi specifici, tra loro interconnessi e indivisibili**, che costituiscono il nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile, inteso come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri, armonizzando a tal fine le tre dimensioni della crescita economica, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

Per una descrizione completa del contenuto dell'Agenda e degli **strumenti di attuazione, monitoraggio e controllo dell'Agenda e degli SDGs, a livello globale, europeo e nazionale**, si rinvia al [dossier "L'agenda globale per lo sviluppo sostenibile"](#).

Ulteriori informazioni sono disponibili nel [rapporto "Voluntary National Review 2022"](#) presentato all'ONU nel luglio 2022.

Dossier di  
approfondimento  
dell'Agenda  
2030

L'Obiettivo 6 mira a **rendere l'acqua accessibile** alla popolazione e agli ecosistemi, al fine di garantire la loro sopravvivenza. Il pianeta possiede sufficiente acqua potabile, ma in numerose aree nel mondo, molte persone, soprattutto bambini, muoiono ancora per malattie dovute al consumo di acqua non idonea al consumo umano, servizi sanitari insufficienti e livelli d'igiene inadeguati. I cambiamenti climatici e la crescente pressione della domanda acquiscono il problema della disponibilità di acqua e le previsioni per il futuro sono tutt'altro che favorevoli. La **gestione dell'intero ciclo delle acque** deve, quindi, essere resa più **efficiente**, attraverso investimenti nelle diverse attività, dal prelievo alla distribuzione, fino al trattamento delle acque reflue. Occorre garantire maggiore efficienza nell'utilizzo dell'acqua in tutti i settori (civile, industriale, energetico, agricolo), attivando sistemi di monitoraggio, investendo in manutenzione e sviluppo, incentivando pratiche di riciclo e raccolta.

L'Obiettivo è declinato in otto **target**, gli ultimi due dei quali sono riferiti agli strumenti di attuazione (6.a e 6.b).

Gli otto target  
dell'obiettivo 6

6.1 Ottenere entro il 2030 l'**accesso universale ed equo all'acqua potabile** che sia sicura ed economica per tutti;

6.2 Ottenere entro il 2030 l'accesso ad **impianti sanitari e igienici** adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità;

6.3 Migliorare entro il 2030 la **qualità dell'acqua** eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale;

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la **carenza idrica** e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze;

6.5 Implementare entro il 2030 una **gestione delle risorse idriche integrata** a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato;



6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli **ecosistemi legati all'acqua**, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi;

6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e **programmi legati all'acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo**, compresa la raccolta d'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego;

6.b Supportare e rafforzare la **partecipazione delle comunità locali** nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici.

Con 153 m3 annui/abitante nel 2018, **l'Italia è al 2° posto in Europa per prelievo da corpi idrici superficiali e sotterranei per scopi idropotabili**. [I dati dell'Italia](#)

**L'Italia è tra i Paesi dell'area euromediterranea** che utilizzano maggiormente acque sotterranee, sorgenti e pozzi; che rappresentano la risorsa più importante di acqua dolce per l'uso idropotabile sul territorio italiano (84,8% del totale prelevato).

Nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile sono erogati 215 litri/abitante al giorno nel 2018, circa 5 litri in meno rispetto al 2015.

L'efficienza delle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile è in costante peggioramento dal 2008: la quota dell'acqua immessa che arriva agli utenti finali è pari al 58,0% nel 2018. Le situazioni più critiche si concentrano soprattutto nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno.

Stabile la quota di famiglie (9% nel 2020) che lamentano irregolarità nell'erogazione dell'acqua. Resta elevata la quota di famiglie che dichiarano di non fidarsi a bere l'acqua di rubinetto (28,4% nel 2020).

Per approfondimenti, v. capitolo [Goal 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari](#) del rapporto ISTAT.